

ISEE

UNIVERSITÀ


ISEE UNIVERSITÀ

Per la richiesta di prestazioni nell'ambito del **DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO** sono previste regole differenti nell'**INDIVIDUAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE** dello studente. Il D.P.C.M. 159/2013 stabilisce, infatti, che lo studente fa parte del nucleo dei genitori anche se non convivente anagraficamente con essi, a meno che non si dimostri la sua effettiva autonomia sulla base della sussistenza di **ENTRAMBI** i seguenti **REQUISITI**:

- → RESIDENZA FUORI DALL'UNITÀ ABITATIVA della famiglia di origine, DA ALMENO DUE ANNI rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studio, in alloggio non di proprietà di un membro della sua famiglia di origine;
- → presenza di una ADEGUATA CAPACITÀ DI REDDITO, definito con l'art. 5, comma 3, del D.P.C.M. 9 aprile 2001. (reddito fiscalmente dichiarato da almeno 2 anni non inferiore a 6500,00€)

LO STUDENTE NON AUTONOMO, anche SE SPOSATO E/O CON FIGLI, entra nel nucleo ISEE dei genitori ma senza il proprio coniuge e i figli.

Nel caso in cui i **GENITORI** dello studente <u>non autonomo</u> appartengano a **NUCLEI FAMILIARI DISTINTI** è necessario **INDIVIDUARE IL GENITORE DI RIFERIMENTO NEL CUI NUCLEO LO STUDENTE SARÀ ATTRATTO** secondo le regole riportate di seguito.



CASI PARTICOLARI

GENITORI CONIUGATI NON CONVIVENTI

I CONIUGI fanno parte del medesimo nucleo familiare anche se hanno una DIVERSA RESIDENZA ANAGRA-FICA, con l'eccezione, in quest'ultimo caso, del verificarsi di condizioni particolari (es. separazione, divorzio ecc.). Essi DEVONO SCEGLIERE DI COMUNE ACCORDO LA RESIDENZA FAMILIARE. In caso di mancato accordo si prende in considerazione nell'ULTIMA RESIDENZA COMUNE o, in assenza di quest'ultima, in quella del CONIUGE DI MAGGIORE DURATA.

Nel nucleo familiare è attratto anche il CONIUGE ISCRITTO NELLE ANAGRAFI DEI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (AIRE) e, in questo caso, la residenza di riferimento è necessariamente quella del coniuge residente in Italia.

GENITORI NON CONIUGATI E NON CONVIVENTI

Il GENITORE NON CONVIVENTE nel nucleo familiare, NON CONIUGATO CON L'ALTRO GENITORE e che abbia RICONOSCIUTO IL FIGLIO si considera, ai soli fini dell'ottenimento di tali prestazioni, facente parte del NUCLEO FAMILIARE DEL FIGLIO, a meno che non sia effettivamente assente dal nucleo stesso a causa del verificarsi di tali situazioni:

- A) il genitore è CONIUGATO con persona diversa dall'altro genitore;
- B) il genitore ha ALTRI FIGLI con persona diversa dall'altro genitore;
- C) è stato STABILITO con provvedimento dell'autorità giudiziaria il VERSAMENTO DI ASSEGNI PERIODICI DESTINATO AL MANTENIMENTO DEI FIGLI;
- **D)** sussiste **ESCLUSIONE DELLA POTESTÀ SUI FIGLI** o sia stato adottato il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare (ex art. 333 cc);
- **E) ESTRANEITÀ** in termini di **RAPPORTI AFFETTIVI ED ECONOMICI** accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

Nei casi di cui alla lettera a) e b), GENITORE NON CONVIVENTE SPOSATO CON PERSONA DIVERSA DALL'ALTRO GENITORE DELLO STUDENTE E/O AVENTE FIGLI CON PERSONA DIVERSA DALL'ALTRO GENITORE bisogna calcolare una COMPONENTE AGGIUNTIVA che tenga conto della situazione economico-patrimoniale del genitore non convivente. A tal fine è necessario associare alla DSU, compilata per le prestazioni per il diritto allo studio universitario, il Foglio Componente contenente anche il quadro FC9 (modulo FC 4) o alternativamente associare gli estremi dell'eventuale DSU compilata dal genitore non convivente.

Nel caso in cui il genitore non convivente si ritrova in una delle condizioni previste alle lettere c), d) ed e), sarà necessario indicare in DSU il solo codice fiscale del genitore non convivente e non anche i dati economico-patrimoniali.



LO STUDENTE FIGLIO DI GENITORI NON CONIUGATI E NON CONVIVENTI DEVENECESSARIAMENTE CONOSCERE TUTTI I DATI ECONOMICO-PATRIMONIALI DEL GENITORE CON IL QUALE CON CONVIVE, MA CHE LO HA RICONOSCIUTO. CIÒ NON È NECESSARIO NEI SOLI CASI IN CUI SI È IN PRESENZA DI PROVVEDIMENTI DELLE AUTORITÀ GIUDIZIALI (LETTERE C, D, E).

DOTTORATO DI RICERCA

Per le sole prestazioni connesse ai CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA è possibile scegliere un NUCLEO RISTRETTO(formato esclusivamente dallo stesso richiedente, dal coniuge, dai figli minorenni, nonché dai figli maggiorenni fiscalmente a carico ai fini irpef, ESCLUDENDO pertanto ALTRI EVENTUALI COMPONENTI LA FAMIGLIA ANAGRAFICA.

QUALORA L'ISEE A NUCLEO RISTRETTO COSÌ CALCOLATO RISULTASSE MENO FAVOREVOLE DELL'ISEE ORDINARIO (CON NUCLEO FAMILIARE EFFETTIVO), IL RICHIEDENTE LA PRESTAZIONE POTRÀ AVVALERSI DI QUEST'ULTIMO.

STUDENTE IN CONVIVENZA ANAGRAFICA

Il candidato in convivenza anagrafica, ovvero coabitante per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, costituisce nucleo a sé stante, tranne nel caso in cui sia:

- → CONIUGATO (in tal caso deve essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge);
- → A CARICO AI FINI IRPEF di altre persone (in tal caso fa parte del nucleo della persona di cui è a carico).

STUDENTE STRANIERO

Per poter richiedere le prestazioni universitarie, anche gli studenti stranieri dovranno presentare l'attestazione ISEE indicando il proprio nucleo familiare. Si distinguono però diversi casi:

1) STUDENTE STRANIERO, AUTONOMO E NON, CON RESIDENZA IN ITALIA E NUCLEO FAMILIA-RE RESIDENTE IN ITALIA

Alla stregua di uno studente Italiano, lo straniero potrà richiedere l'ISEE UNIVERSITA' definito e rilasciato dall'INPS secondo le modalità ed i criteri previsti dal D.P.C.M. 159/2013.

- 2) STUDENTE NON AUTONOMO CON RESIDENZA IN ITALIA, MA NUCLEO FAMILIARE ALL'ESTERO Lo straniero dovrà presentare l'ISEE PARIFICATO consistente nell'integrazione dell'ISEE UNIVERSITA', definito e rilasciato dall'INPS secondo le modalità ed i criteri previsti dal D.P.C.M. 159/2013 relativamente al nucleo familiare composto da solo studente straniero, e l'ISEE ESTERO, calcolato secondo i criteri previsti dal D.P.C.M. del 9 aprile 2001: SOMMA DEI REDDITI PERCEPITI ALL'ESTERO E DEL 20% DEI PATRIMONI POSSEDUTI ALL'ESTERO RELATIVAMENTE AL NUCLEO FAMILIARE DELLO STUDENTE ALL'ESTERO.
- **3) STUDENTE NON AUTONOMO RESIDENTE ALL'ESTERO CON IL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE** Lo straniero dovrà presentare l'ISEE PARIFICATO calcolato secondo i criteri previsti dal D.P.C.M. del 9 aprile 2001: SOMMA DEI REDDITI PERCEPITI ALL'ESTERO E DEL 20% DEI PATRIMONI POSSEDUTI ALL'ESTERO RELATIVAMENTE AL NUCLEO FAMILIARE DELLO STUDENTE ALL'ESTERO.